



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Servizi del Personale e Sviluppo organizzativo
Ufficio Personale

Services du Personnel et du développement organisationnel
Bureau du Personnel

Via Duca degli Abruzzi, n. 4 11100 AOSTA AO

www.univda.it/Ateneo/Bandi_Avvisi_Appalti/Bandiperilpersonalenon docente

Tel. 0165/305322 – 0165/305319

u-risorseumane@univda.it

Fax 0165/305301

protocollo@pec.univda.it

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA C – POSIZIONE C2, PROFILO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI POSTI TEMPORANEAMENTE VACANTI NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITE DE LA VALLEE D'AOSTE.

Art. 1

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università. Per il titolo di studio conseguito all'estero si deve far riferimento a quanto disposto dal successivo art. 2.
2. Qualsiasi laurea è ritenuta assorbente rispetto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università. Quest'ultimo, tuttavia, per essere valutato, deve essere dichiarato in tutti i suoi elementi essenziali tra i titoli che danno luogo a punteggio.
3. I candidati devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti politici, secondo la normativa vigente nel proprio Stato;
 - c) conoscere la lingua francese;
 - d) avere l'idoneità fisica alle mansioni richieste per il profilo di cui trattasi. L'Università ha facoltà di sottoporre a visita medica di accertamento i candidati chiamati ad assumere servizio;
 - e) essere in posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva se cittadini italiani soggetti a tale obbligo;
 - f) avere compiuto il 18° anno di età e non aver superato l'età per il collocamento a riposo d'ufficio, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione;
 - g) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;
 - h) non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione.

4. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Scaduto tale termine, non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda stessa.

Art. 2

Titoli di studio conseguiti all'estero

1. I candidati, in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, pena la non ammissione al concorso, devono dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione:
- a) di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza del titolo di studio straniero a quello italiano o di aver avviato l'iter procedurale per l'equipollenza del titolo di studio di scuola secondaria superiore c/o l'Ufficio riconoscimento titoli di studio della Sovrintendenza agli Studi – Piazza Albert Deffeyes, 1 – Aosta (per i residenti in Valle d'Aosta, per i non residenti presso i competenti uffici provinciali o regionali);

oppure

- b) ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di aver avviato l'iter procedurale di equivalenza del titolo di studio inoltrando la relativa richiesta al Dipartimento della funzione pubblica.
2. I candidati, all'atto dell'assunzione a tempo determinato, devono dichiarare di aver ottenuto i provvedimenti di equipollenza o equivalenza indicando gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni.

Art. 3

Dichiarazioni da formulare nella domanda

1. I candidati devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel testo vigente, e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
- b) l'indicazione del concorso a cui intendono partecipare;
- c) il possesso della cittadinanza italiana o l'appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea;
- d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime (ovvero, per i cittadini non italiani, di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento);
- e) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione;
- f) di non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;
- g) il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, specificando l'Istituzione scolastica/Università ed il Comune presso il quale è stato conseguito, l'anno scolastico/anno accademico e la relativa valutazione;
- h) per i candidati di sesso maschile la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti all'obbligo medesimo);

- i) le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di lavoro privato o pubblico;
 - j) i titoli che danno luogo a punteggio, di cui al successivo art. 10, specificando tutte le informazioni necessarie alla relativa valutazione;
 - k) i titoli che danno luogo a preferenza, di cui al successivo art.11;
 - l) la lingua, italiana o francese, in cui intendono sostenere le prove d'esame, di cui al successivo art. 8;
 - m) l'eventuale richiesta di esonero dall'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana o di prove differenziate, di cui al successivo art. 7, commi 4 e 5, specificando il motivo;
 - n) la dichiarazione, per i candidati portatori di handicap, di quanto previsto al successivo art. 4;
 - o) la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'espletamento della procedura concorsuale e per l'eventuale assunzione a tempo determinato.
2. Il candidato dovrà, altresì, indicare il domicilio presso il quale devono ad ogni effetto essere indirizzate le comunicazioni relative al concorso, se differente dalla residenza.
 3. La domanda di ammissione al concorso vale a tutti gli effetti quale dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) e deve essere sottoscritta dal candidato.
 4. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1 non possono essere sostituite da certificazioni qualora trattasi di informazioni in possesso di pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi.

Art. 4

Dichiarazione dei candidati portatori di handicap

1. La persona portatrice di handicap sostiene le prove d'esame del concorso pubblico con l'uso degli ausili e dei tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, in relazione allo specifico handicap.
2. Il candidato portatore di handicap, oltre a quanto richiesto nel precedente art. 3 del bando di concorso, deve:
 - specificare nell'istanza di partecipazione l'ausilio in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
 - allegare all'istanza di partecipazione la certificazione attestante l'handicap, rilevato a seguito di accertamento medico, così come previsto dall'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. I candidati portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono esonerati dall'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana.

Art. 5

Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, deve essere redatta compilando il modulo che viene allegato al presente bando di concorso, o comunque, seguendo lo schema proposto, in carta libera, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, il candidato è tenuto a fornire. Il modulo è, altresì, disponibile sul sito dell'Università della Valle d'Aosta www.univda.it, nella sezione *Bandi, Avvisi, Appalti - Bandi di concorso per personale amministrativo*.
2. La domanda deve pervenire, se recapitata a mano, all'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, Ufficio Protocollo, Pubblicazioni e Archivio in Strada Cappuccini 2/A, Aosta, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e precisamente da martedì 19 febbraio 2013 a giovedì 21 marzo 2013.
3. La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale dell'Ufficio Protocollo, Pubblicazioni e Archivio dell'Ateneo.
4. Per la consegna delle domande a mano, l'Ufficio Protocollo, Pubblicazioni e Archivio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00.
5. La domanda di ammissione può essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.univda.it, secondo le modalità previste dalla normativa vigente ed, in ogni caso, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e precisamente da martedì 19 febbraio 2013 a giovedì 21 marzo 2013.
6. La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita mediante raccomandata entro il termine indicato. Al fine dell'ammissione fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Art. 6

Esclusione dal concorso

1. L'esclusione dal concorso è prevista nei seguenti casi:
 - a) **omissione**, nella domanda di partecipazione al concorso, della sottoscrizione o delle dichiarazioni prescritte dal precedente art. 3, comma 1, lett. a), b), e), g);
 - b) **presentazione** della domanda fuori termine;
 - c) **carenza** di uno solo dei requisiti prescritti, generali o speciali.
2. L'esclusione è adottata in ogni momento con decreto motivato del Rettore.
3. Negli altri casi il Responsabile del procedimento fissa al candidato il termine di dieci giorni decorrenti dalla data di spedizione della comunicazione per il completamento o la regolarizzazione della domanda.

Art. 7
Accertamento linguistico

1. I concorrenti devono sostenere un esame preliminare consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, da accertare con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di accesso del personale appartenente alle categorie del Comparto unico regionale della Valle d'Aosta. L'accertamento, effettuato sulla lingua diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, consiste in una prova scritta ed una prova orale strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta Regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.
2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 28 maggio 2002. Le guide per il candidato utili alla preparazione delle prove sono pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 12 novembre 2002; le stesse sono, inoltre, in consultazione presso le biblioteche della Valle d'Aosta e visionabili sul sito Internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Sezione Concorsi.
3. Coloro che non riportano una votazione di almeno 6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle prove d'esame di cui al successivo art. 8.
4. Possono essere esonerati dall'accertamento linguistico:
 - a) (esclusivamente per l'accertamento della conoscenza della lingua francese) coloro che hanno conseguito il diploma di maturità in una scuola della Valle d'Aosta a partire dall'anno scolastico 1998/99, qualora la sezione riservata all'attestazione della piena conoscenza della lingua francese riporti la relativa votazione;
 - b) i candidati che hanno superato la prova in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la "Categoria C – Posizione C1/C2 – o superiore" nei quattro anni precedenti la data di scadenza del bando, presso l'Università della Valle d'Aosta. A tal fine il candidato è tenuto a precisare in quale concorso o selezione ha sostenuto e superato la prova di accertamento della lingua, indicando anche la votazione riportata.

Al fine di ottenere l'esonero dalla prova di accertamento linguistico il candidato è tenuto a richiederlo nella domanda di partecipazione al concorso; in caso contrario il candidato dovrà risostenere la prova.

L'accertamento linguistico può, comunque, essere ripetuto su richiesta del candidato, sia qualora il precedente accertamento sia ancora valido sia nel caso in cui il candidato sia esonerato; qualora la valutazione del nuovo accertamento sia negativa o inferiore alla precedente, quest'ultima conserva la propria validità.
5. Sono esonerati dall'accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese o sono soggetti a prove differenziate i candidati cui sia stata riconosciuta una tipologia di invalidità indicata dalla tabella pubblicata sul sito istituzionale della Regione: www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/guida_accertamento_linguistico_i.asp.

Art. 8
Prove d'esame

1. L'esame di concorso comprende le seguenti prove:
 - a) una **prima prova scritta**, consistente in quesiti a risposta aperta, vertente sui seguenti argomenti ed istituti di Diritto amministrativo:
 - l'atto amministrativo;
 - il procedimento amministrativo;
 - l'accesso ai documenti amministrativi.
 - b) una seconda prova scritta, consistente in quesiti a risposta aperta, vertente sui seguenti argomenti:
 - Statuto dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste;
 - Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste;
 - Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - Regolamento per il conferimento di contratti per attività didattiche dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste;
 - Regolamento per il reclutamento di ricercatori mediante il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste;
 - c) una prova orale vertente sulle seguenti materie:
 - materie oggetto delle prove scritte,
 - Testo di accordo delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del Comparto unico della Valle d'Aosta, sottoscritto in data 13 dicembre 2010, limitatamente al Titolo III Capo I e Capo II sezioni I e II.
2. Una materia della prova orale, a scelta del candidato, deve essere trattata in lingua ufficiale diversa da quella indicata nella domanda di partecipazione al concorso.
3. Lo Statuto, i Regolamenti sopracitati e il Testo di accordo delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del Comparto unico della Valle d'Aosta sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Università www.univda.it nell'apposita sezione “bandi, avvisi, appalti” – “bandi di concorso per personale amministrativo”.

Art. 9
Informazioni inerenti alle prove d'esame

1. Il diario ed il luogo delle prove (artt. 7 e 8), stabiliti dalla Commissione esaminatrice, sono affissi all'Albo online di Ateneo dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, pubblicati sul sito istituzionale dell'Università (www.univda.it, *Sezione Bandi, Avvisi, Appalti – Bandi di concorso per personale amministrativo*) e comunicati ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.
2. L'Ateneo declina, sin d'ora, ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per

eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Ateneo stesso, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

3. L'ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica mediante affissione all'albo online di Ateneo e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università *www.univda.it, Sezione Bandi, Avvisi, Appalti – Bandi di concorso per personale amministrativo.*
4. Conseguono l'ammissione alla seconda prova scritta i candidati che riportano una votazione di almeno 6/10 nella prima prova scritta; per essere ammessi alla prova orale i candidati devono riportare una votazione di almeno 6/10 nella seconda prova scritta. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 6/10.
5. I candidati che non si presentano a sostenere le prove di concorso, nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, sono dichiarati esclusi dal concorso stesso, quale ne sia stata la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli candidati.

Art. 10

Titoli che danno luogo a punteggio

1. I titoli che danno luogo a punteggio sono classificabili come risulta dai prospetti sotto riportati:

A) TITOLO DI STUDIO

diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università:

voto superiore a 41/60 o a 69/100	punti 0,29
voto superiore a 47/60 o a 79/100	punti 0,58
voto superiore a 53/60 o a 89/100	punti 0,87
60/60 o 100/100	punti 1,20

titolo di studio immediatamente superiore a quello richiesto (viene valutato un solo titolo, il più favorevole):

- laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento attinente al profilo di collaboratore amministrativo: **punti 0,40**
- laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento non attinente al profilo di collaboratore amministrativo: **punti 0,20**
- laurea attinente al profilo di collaboratore amministrativo: **punti 0,30**
- laurea non attinente al profilo di collaboratore amministrativo: **punti 0,15**

B) TITOLI

- frequenza di corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale cui sia seguita valutazione di profitto attraverso il superamento di esame finale o elaborazione di tesi conclusiva, organizzati dall'Ateneo, da enti pubblici o da altri enti legalmente riconosciuti, purché attinenti al profilo di collaboratore amministrativo; ogni corso,

- sino ad un massimo di 4 attestazioni, viene valutato con : **punti 0,03**
- ogni idoneità conseguita in concorsi o selezioni precedenti per il profilo di collaboratore amministrativo, sino ad un massimo di due idoneità, viene valutata con: **punti 0,04**
- abilitazione all'esercizio professionale purché attinente al profilo di collaboratore amministrativo: **punti 0,08**
- pubblicazioni a stampa, su quotidiani o periodici, regolarmente registrati o pubblicazioni o saggi di gruppo dai quali sia riconoscibile il lavoro svolto dal candidato, purché attinenti al profilo di collaboratore amministrativo; ogni pubblicazione, sino ad un massimo di 4, è valutata con: **punti 0,03**

C) SERVIZI

- servizi prestati presso l'Ateneo in posti di identico profilo professionale (collaboratore amministrativo) o di posizione economica superiore purché attinenti con il profilo di collaboratore amministrativo, per ogni anno: **punti 0,16**
- servizi prestati presso altri enti pubblici in posti di equivalente profilo professionale o di posizione economica superiore purché aventi attinenza con il profilo di collaboratore amministrativo, per ogni anno: **punti 0,12**
- servizi prestati presso l'Ateneo o altri enti pubblici in posti di pari o superiore posizione economica e di diverso profilo professionale, per ogni anno: **punti 0,10**
- servizi prestati presso l'Ateneo o presso altri enti pubblici in posti di posizione economica immediatamente inferiore, per ogni anno: **punti 0,08**
- servizi prestati presso privati in posti di profilo professionale attinenti con il profilo di collaboratore amministrativo, per ogni anno: **punti 0,16**

D) PROVA DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA

La prova di accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese è valutata con punti 0,10 per ogni punto superiore al 6 e, proporzionalmente, per ogni frazione di punto, con un massimo previsto per una votazione di 10/10 pari a punti 0,40.

AVVERTENZE:

1. In riferimento al precedente comma 1 si specifica quanto segue:
 - a) Il servizio prestato a tempo parziale è valutato in misura proporzionale alla percentuale di servizio effettivamente prestato.
 - b) Per i servizi in atto si fa riferimento, quale termine finale, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di concorso.
 - c) I servizi valutabili non possono superare i 10 anni complessivi. In caso di più servizi sono valutati quelli più favorevoli al candidato.
 - d) Nella valutazione dei servizi, per i periodi inferiori all'anno, il punteggio è attribuito in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato. I periodi di 16 giorni o superiori sono considerati come mesi interi. I periodi inferiori non sono valutati.
 - e) Non sono valutati i servizi prestati a fattura, in qualità di consulente o con rapporto di lavoro autonomo, compresi i rapporti di lavoro Co.co.co, Co.co.pro. ed occasionali.

2. Per i servizi lavorativi e per le copie conformi all'originale di pubblicazioni, titoli di studio, attestati di corsi effettuati, è possibile utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata al presente bando. Il candidato dovrà fornire, sia nel caso di autocertificazione che nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, tutti gli elementi necessari per la valutazione e per l'accertamento della veridicità dei dati, fermo restando che in caso contrario non si procederà alla valutazione.
3. Per i periodi di attività lavorativa (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) presso enti pubblici o privati, occorre indicare il datore di lavoro con l'indirizzo completo, i periodi di servizio dal giorno/mese/anno al giorno/mese/anno indicando se a tempo pieno, se a part-time con le ore settimanali, nonché eventuali periodi di aspettativa senza retribuzione con la relativa motivazione, ovvero tutti gli elementi necessari per la valutazione e per l'accertamento della veridicità dei dati, fermo restando che in caso contrario non si procederà alla valutazione. Nel caso di attività lavorativa svolta presso privati dovrà, altresì, essere indicato o allegato il C.C.N.L. di riferimento.
4. Non si procede, inoltre, alla valutazione delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà se la stessa è priva della sottoscrizione o della copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione stessa.

Art. 11

Titoli che danno luogo a preferenza

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito i titoli di preferenza sono:
 - a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
 - b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e) gli orfani di guerra;
 - f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
 - g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - h) i feriti in combattimento;
 - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - m) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
 - n) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - q) i coniugati e i non coniugati, con riguardo al numero dei figli a carico;
 - r) gli invalidi ed i mutilati civili;
 - s) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

2. In armonia con quanto previsto dall'art. 38, comma 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), a parità di merito e di titoli di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:
 - a) i nati in Valle d'Aosta, gli emigrati valdostani ed i figli degli emigrati valdostani;
 - b) i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni.
3. Ad ulteriore parità di merito è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Art. 12
Graduatoria

1. Il punteggio utile ai fini della graduatoria definitiva è dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
2. Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice rimette gli atti all'Università. La graduatoria definitiva è approvata con decreto del Rettore dell'Università e ne viene assicurata pubblicità mediante affissione all'Albo online di Ateneo e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione decorre il termine per le eventuali impugnative.
3. Ai candidati risultati idonei è notificato l'esito del concorso.
4. La graduatoria ha validità triennale dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

Art. 13
Verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Ufficio Personale di Ateneo, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati idonei sul sito internet dell'Università, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli che danno luogo a punteggio qualora i relativi dati siano in possesso di enti privati, pena la non valutazione degli stessi.
2. Dalla data di pubblicazione della graduatoria ufficiosa sul sito internet di Ateneo, l'Ufficio Personale potrà procedere ad effettuare i debiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate all'Università, acquisendo d'ufficio i relativi dati presso l'Amministrazione pubblica che li detiene e i gestori di pubblici servizi.
3. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 14
Assunzione

1. I concorrenti chiamati ad assumere servizio, prima di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, dovranno esibire, nel termine di trenta giorni, incrementabili di ulteriori trenta

giorni in casi particolari, all'Ufficio Personale della Direzione generale dell'Università – i seguenti documenti in carta semplice:

- a) certificato medico rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella di scadenza del presente bando di concorso, da un medico di sanità pubblica del distretto socio-sanitario che comprende il Comune di residenza del candidato, da cui risulti che lo stesso ha l'idoneità fisica alle mansioni richieste per il posto da ricoprire;
 - b) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 72 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 e successive modificazioni; in caso contrario deve essere presentata una dichiarazione di opzione per l'Università.
2. L'Università provvederà ad acquisire d'ufficio gli ulteriori documenti per accertare il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e necessari per l'assunzione a tempo determinato.
 3. Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente comma 1, l'Ateneo comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.
 4. Il contratto individuale di lavoro prevede, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro a tempo determinato, che il dipendente possa essere sottoposto ad un periodo di prova non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In qualunque momento del periodo di prova l'Ateneo può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso e di indennità sostitutiva del preavviso, fermo restando che il recesso deve essere motivato.
 5. L'assunzione può essere altresì subordinata all'accertamento dell'idoneità fisica ed agli accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica.

Art. 15 *Decadenza*

1. Il candidato chiamato ad assumere servizio che risulti non in possesso dei requisiti prescritti o che non sottoscriva il contratto individuale di lavoro nei termini fissati dal precedente art. 14, è dichiarato decaduto dalla graduatoria di merito. L'Università provvederà all'assunzione di altro aspirante che ha conseguito l'idoneità seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 16 *Norme applicabili*

1. A seguito dell'accordo del 22 marzo 2001 siglato dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Confederali della Regione Autonoma Valle d'Aosta, al personale non docente dell'Università della Valle d'Aosta si applica il Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del Comparto unico della Valle d'Aosta del 13 dicembre 2010.
2. Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al Regolamento per la disciplina del reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dei dirigenti presso l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e al Testo di accordo delle

disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del Comparto unico della Valle d'Aosta, sottoscritto in data 13 dicembre 2010.

Art. 17

Informativa sulla privacy

1. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, si informa che:
 - a) il titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta nella persona del Magnifico Rettore;
 - b) i dati conferiti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando (gestione della procedura concorsuale, assunzione in servizio, stipulazione e gestione del contratto di lavoro a tempo determinato);
 - c) le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici; specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;
 - d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso, ovvero la mancata assunzione;
 - e) l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 18

Informazioni varie

1. Per informazioni rivolgersi al Responsabile del procedimento, Dott.ssa Elisabetta Giacomini, Responsabile dell'Ufficio personale dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, Via Duca degli Abruzzi n. 4, Aosta, dal lunedì al venerdì: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 (tel. 0165/305322-305319, fax 0165/305301, mail u-risorseumane@univda.it).

Aosta, 14 febbraio 2013




Il Rettore
(Prof. Fabrizio Cassella)